LEGGE N. 76 DEL 20 MAGGIO 2016, RELATIVA ALLE

UNIONI CIVILI E ALLE CONVIVENZE DI FATTO.

Il 5 giugno è entrata in vigore la legge n. 76 del 20 maggio 2016, relativa alle unioni civili e alle convivenze di fatto.
Di seguito vi riportiamo le principali conseguenze sull'attività consolare e sui servizi che i cittadini italiani possono richiedere FIN DA ORA (ad esempio tutto quello che è relativo alle convivenze di fatto), in attesa dei decreti attuativi che verranno predisposti entro sei mesi e che renderà pienamente effettiva la legge all'estero.
Una volta pronti i decreti attuativi, il sito del consolato verrà aggiornato di conseguenza.

UNIONI CIVILI

Con la pubblicazione sulla G.U. del 21 maggio scorso, della legge 20 maggio 2016, n. 76, l'Italia si e' dotata di una legge organica sulle unioni civili, che è entrata in vigore il 5 giugno.
Si tratta di uno sviluppo legislativo con implicazioni politiche e sociali ampiamente discusse dai media, le cui pregnanti conseguenze giuridiche si riflettono anche sui servizi consolari.
1. La legge, qui allegata, comprende disposizioni immediatamente applicabili e deleghe al governo per adattare l'ordinamento a questa importante novita'. Il comma 28 prevede infatti che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano adottati decreti legislativi di adeguamento dell'ordinamento (su proposta del Ministro della giustizia, di concerto, tra gli altri, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale), mentre il comma 34 dispone che, entro 30 giorni, siano stabilite con DPCM non regolamentare le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile.
2. La legge n. 76/2016 potra' comportare la ricevibilita' da parte dell'ufficio consolare delle dichiarazioni di costituzione di un'unione civile. Per tale compito, peraltro, sara' necessario attendere i decreti attuativi, e in particolare le istruzioni circa le modalita' di tenuta e registrazione delle dichiarazioni.
3. Per il riconoscimento in Italia di atti stranieri di matrimonio e di unioni civili tra coppie dello stesso sesso, la norma prefigura "l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi

italiane". Cade quindi ogni ostacolo alla trascrizione in Italia di detti atti stranieri.
In attesa di piu' precise disposizioni che saranno emanate con i decreti sopra ricordati, l'atto straniero dovra' quindi essere trasmesso al Comune italiano, segnalando che si tratta di un atto di matrimonio o di costituzione di unione tra persone dello stesso sesso, di cui e' stata accertata la regolarita' secondo la normativa locale e che dovra' essere valutato ai sensi della disciplina introdotta dalla legge n. 76/2016.
E’ importante informare gli interessati che per l'effettiva trascrizione da parte del Comune si dovra' peraltro attendere l'emanazione dei decreti delegati di cui al citato comma 28.
4. Quale norma di immediata applicazione e di rilevanza per i servizi consolari si cita il comma 19, il quale dispone che "All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonche' gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile".
La disposizione comporta tra l'altro che le parti dell'unione civile sono tenute alla prestazione degli alimenti. Cio' ha riflessi sull'attivita' consolare, in quanto l'assistenza finanziaria (sussidi e prestiti con promessa di restituzione) da parte degli uffici consolari e' subordinata alla preventiva consultazione di chi e' obbligato alle prestazioni alimentari. Il Consolato quindi sentirà preventivamente anche l'eventuale altra parte di un'unione tra persone dello stesso sesso, la cui costituzione all'estero sia accertata.
5. Parimenti, ai sensi dell'art 12, co. 2, della L. 1185/1967, la mancata corresponsione di alimenti a favore del coniuge (i cui obblighi alimentari sono estesi alla parte di un'unione civile) potra' portare al ritiro del passaporto. A tale riguardo, incidendosi su un diritto garantito dall'art. 16 della Costituzione, codeste sedi vorranno consultarsi con questa Direzione generale su eventuali casi che dovessero emergere prima dell'approvazione dei decreti attuativi sopra menzionati.
6. Infine, si sottolinea che il comma 15 della L. 76/2016 dispone che "nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale puo' presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa". Di tale disposizione l'ufficio consolare terrà conto in caso sia chiamato ad esprimersi ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 71/2011.

CONVIVENZE DI FATTO

Introduzione
La legge 20 maggio 2016, n. 76, oltre a istituire le unioni civili, detta anche una disciplina delle convivenze di fatto. Contrariamente alle unioni civili, tale distinto istituto trova compiuta disciplina nei commi 36-65, e non e' prevista l'adozione di successive norme di applicazione.
1. Iscrizione anagrafica delle convivenze di fatto
Il nuovo istituto prevede che alcuni dei diritti e facolta' inerenti (commi da 38 a 49) conseguano al dato di fatto della convivenza stabile, non solo quale accertabile anagraficamente (dichiarazione anagrafica e conseguente registrazione in unica famiglia anagrafica), ma inoltre contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione, dall'esistenza di legami affettivi di coppia.
Si inserirà pertanto nei moduli utilizzati per la richiesta di iscrizione in AIRE anche un'opzione selezionabile dal richiedente con la quale si dichiari di aver stabilito una convivenza di fatto con altro iscritto AIRE o con cittadino straniero. In tal caso, il richiedente dovra' fornire prova del consenso della persona indicata come convivente (controfirma della richiesta o dichiarazione con le usuali forme da unire alla domanda).
Ove si tratti di mera coabitazione e il connazionale non dichiari una convivenza di fatto, NON si dovra' inserire nella registrazione AIRE alcuna relazione.
Parimenti, uno dei conviventi di fatto puo' successivamente comunicare la cessazione della convivenza di fatto (ossia il venir meno dei legami affettivi), pur mantenendo anagraficamente la coabitazione: di tanto l'ufficio dovra' fare stato al comune o ai comuni di iscrizione AIRE.
Va da se' che in caso l'ufficio riceva invece una comunicazione di cambio di indirizzo da parte di uno solo dei conviventi, dovra' essere comunicata al comune o ai comuni di iscrizione AIRE l'interruzione della convivenza, informandone previamente il cointeressato.
Nel caso in cui il solo convivente straniero cambi indirizzo, per ottenere la cancellazione della convivenza il connazionale dovra' informare per iscritto l'ufficio di tale circostanza, per la successiva comunicazione al comune in Italia.
Il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o la morte di uno dei conviventi comporta ovviamente la cessazione degli effetti giuridici della convivenza di fatto (ed eventualmente la trasformazione in altro istituto). Tali circostanze dovranno quindi essere comunicate al comune o ai comuni di iscrizione AIRE previa acquisizione - e, per i cittadini italiani, contestuale trasmissione - dei relativi atti di stato civile.
Si potra' soprassedere al requisito della trascrivibilita' dell'atto riguardante la sola parte straniera, purche' valido localmente.
Per quanto riguarda l'eventuale recesso o cessazione del "contratto di

convivenza", vedi i punti successivi.
2. Contratto di convivenza
La maggior parte dei diritti a contenuto patrimoniale legati ad una convivenza di fatto (commi da 52 a 65) sono invece conseguenza della stipula di un "contratto di convivenza" (FACOLTATIVO), disciplinato dalla stessa Legge 76/2016. Cio' potra' comportare che il Console o il Funzionario delegato siano chiamati a redigere per atto pubblico o ad autenticare in forma notarile la sottoscrizione di tale contratto, che disciplina i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune tra i conviventi.
Il pubblico ufficiale dovra' attestare la conformita' del contratto alle norme imperative e all'ordine pubblico italiano, comprese le prescrizioni di cui ai commi 56 e 57, anche in caso di mera autenticazione notarile (comma 51).
Copia autentica (gratuita a fini amministrativi) del contratto ricevuto o redatto dovra' essere trasmessa entro i successivi dieci giorni al comune o ai comuni di iscrizione AIRE dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (comma 52).
Con le stesse forme (e obblighi per l'ufficio consolare) il contratto e' modificabile in ogni momento, anche per quanto attiene al regime patrimoniale scelto.
3. Diritto applicabile
Il comma 64 della L. 76/2016 introduce un nuovo articolo 30 bis alle norme di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218), che dispone che "ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza e' prevalentemente localizzata".
In caso di coppie in cui entrambi i membri siano cittadini italiani, la legge regolatrice sara' quindi quella italiana. In caso di coppie italo-straniere, la legge regolatrice sara' quella del Paese di residenza principale della coppia.
4. Risoluzione del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei contraenti (comma 59).
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51 (atto pubblico o scrittura privata con autentica notarile) e notificata entro dieci giorni a cura dell'ufficio al comune o ai comuni di iscrizione AIRE con le modalita' descritte al punto 3. In caso di recesso unilaterale e' altresi' necessario notificarne copia all'altro contraente "all'indirizzo risultante dal contratto" (o all'ultimo indirizzo noto, se differente).
La risoluzione del contratto di convivenza per matrimonio o unione civile tra i

conviventi o tra un convivente ed altra persona o per morte di uno dei contraenti dovra' essere comunicata al comune previa acquisizione - e, per i cittadini italiani, contestuale trasmissione - dei relativi atti di stato civile. Si potra' soprassedere al requisito della trascrivibilita' dell'atto riguardante la sola parte straniera, purche' valido localmente.

5. Nomina consolare di tutore, curatore o amministratore di sostegno

Il comma 48 dispone che "il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile". Di tale disposizione l’ufficio consolare terrà conto in caso sia chiamato ad esprimersi ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 71/2011.